

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2866 del 18/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANGELINI S.R.L. con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via dell'Indipendenza n. 2/4.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2948 del 17/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANGELINI S.R.L. con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via dell'Indipendenza n. 2/4.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 24/05/2016 acquisita al Prot. Com.le 8561 e da Arpa al PGFC/2016/7865 e PGFC/2016/7866, da **ANGELINI S.R.L.**, nella persona della Sig.ra Angelini Susi, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Gatteo, Via A.Grandi n.5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via dell'Indipendenza n. 2/4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che si tratta del trasferimento dello stabilimento autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con atto DET-AMB-2016-962 del 12/04/2016 e rilasciata dal Comune di Gatteo in data 26/04/16 con atto Prot. Com.le 6031, da Via Grandi n. 5 in Comune di Gatteo a Via dell'Indipendenza n. 2/4 in Comune di San Mauro Pascoli;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/06/2016 Prot. Com.le 9788, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9222, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 22/06/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PGFC/2016/9311;

Visto che con Atto Prot. Com.le 10373 del 23/06/2016, acquisito al PGFC/2016/9474 il Responsabile del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2016/10032 del 05/07/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/07/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni e limiti, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa che la Ditta si è impegnata a trasmettere volontariamente e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di San Mauro Pascoli con nota Prot. Com.le 10374 del 23/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9473, ha comunicato quanto segue *“In relazione alla dichiarazione presentata il data 24/05/2016 e protocollata al n. 8561, riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO riferita all'attività di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature in via Dell'Indipendenza n. 2/4 a San Mauro Pascoli, ove si evince il rispetto dei limiti di zona e il criterio differenziale, pertanto, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della suddetta documentazione volontaria in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa.;

Considerato che in data 20/07/2016 ed in data 28/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10990 e PGFC/2016/11452;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 03/08/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il provvedimento di AUA, in relazione al trasferimento dello stabilimento, sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti dello stabilimento ubicato in Comune di San Mauro Pascoli, Via dell'Indipendenza n. 2/4:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con atto DET-AMB-2016-962 del 12/04/16 del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e rilasciata dal Comune di Gatteo in data 26/04/16 con Atto Prot. Com.le 6031 a ANGELINI s.r.l.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ANGELINI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANGELINI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03719200408) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Gatteo, Via A. Grandi n.5, per lo **stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via dell'Indipendenza n. 2/4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Gatteo ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto DET-AMB-2016-962 del 12/04/16 è stata adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/13, l'A.U.A. relativa allo stabilimento di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature, sito nel Comune di Gatteo (FC), Via Grandi n. 5, rilasciata a Angelini srl dal Comune di Gatteo in data 26/04/16 prot. n. 6031. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti da tale sede allo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via dell'Indipendenza n. 2/4, prevedendo anche alcune modifiche relative al valore di portata delle emissioni di "Carteggiatura levigatura" e "Verniciatura". Con nota del 16/06/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/07/16, preso atto della relazione tecnica di Arpa consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 CALDAIA PER FORNO CABINA VERNICIATURA. L'impianto termico relativo al punto di emissione E1 ha una potenza termica nominale pari a 95 kW. e pertanto, avendo potenza termica inferiore a 3 MW, non è sottoposto alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O₂</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

EMISSIONE E5 CARTEGGIATURA/LUCIDATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) parere CRIAER Prot. 5754 - Reg. 13364 del 08/02/1999, approvato con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 8 dell'allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 10 mg/Nmc

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri. Considerata la presenza di un pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione (settimanale) sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al parere CRIAER Prot. 5754 - Reg. 13364 del 08/02/1999, specifico per gli impianti produttivi di calzature e relativi semilavorati.

EMISSIONE E6 INCOLLAGGIO/COLORAZIONE. Gli inquinanti sono costituiti da COV. Tenuto conto che la coloratura avviene per mezzo di spugne, si ritiene plausibile non applicare un limite per le polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) punto 48.3 *Essiccatori* della parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite, espresso come carbonio totale, pari a 50 mg/Nm³;
- b) punto 4.5.68 “*Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg*” dei Criteri CRIAER;
- c) punto 6 dell'allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 50 mg/Nmc;
- d) punto 4 dell'allegato 4.14 “*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che prevede un valore limite pari a 50 mg/Nmc;
- e) parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) relativo alle “emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”. Tale parere prevede, per consumi inferiori a 20 kg/g di prodotti contenenti solventi, la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici annuali.

Pertanto, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà, anche tenuto conto dei limiti previsti dalla Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi per le sostanze impiegate e ivi presenti, il valore più restrittivo pari a 50 mg/Nmc, con la tenuta del registro su cui annotare i consumi di materie prime, in luogo degli autocontrolli annuali.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.5.68 dei Criteri CRIAER e al parere CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364).

EMISSIONE E7 - CABINA VERNICIATURA. Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e COV.

Per la determinazione del valore limite delle Polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della parte II dell'allegato I, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite pari a 3 mg/Nmc;
- c) punto 4.5.67 “*Applicazione a spruzzo manuale di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg*” dei Criteri CRIAER che non riporta alcun valore, ma prescrive che la velocità dell'aria in cabina sia compresa nell'intervallo fra 0,3 e 0,5 m/s;
- d) punto 5 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 3 mg/Nmc;
- e) parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) relativo alle “emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”. Tale parere prevede, per consumi inferiori a 20 kg/g di prodotti contenenti solventi, la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici annuali.

Pertanto, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla 2236/09 e smi, si applicherà, anche tenuto conto dei limiti previsti dalla Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi per le sostanze impiegate e ivi presenti, il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si può fare riferimento:

- a) al punto 48.3 *Essiccatori* della parte II dell'allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede un valore limite, espresso come carbonio totale, pari a 50 mg/Nm³;

- b) punto 4.5.68 “*Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg*” dei Criteri CRIAER;
- c) punto 6 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore limite pari a 50 mg/Nmc;
- d) parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364) relativo alle “emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati”. Tale parere prevede, per consumi inferiori a 20 kg/g di prodotti contenenti solventi, la tenuta del registro su cui annotare le materie prime, senza esecuzione degli autocontrolli periodici annuali.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento ai punti 4.5.68, 4.5.67 dei Criteri CRIAER e al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. n. 133364).

Per quanto riguarda l'emissione E7, dovrà essere eseguito l'autocontrollo annuale per l'inquinante polveri, per il quale è fissato un valore limite di 3 mg/Nmc.

IMPIANTI TERMICI CIVILI. Sono presenti 3 impianti termici di potenza pari a 620, 24 e 90 kW per una potenza complessiva pari a 734 kW. Tali impianti non ricadono nel Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione sotto indicata che la Ditta si è impegnata a trasmettere volontariamente e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa:

- la revisione della Tabella 2 della Scheda C, riportante i quantitativi stimati di materie prime contenenti solventi che la ditta prevede di utilizzare in futuro, precisando che comunque tali quantitativi non saranno superiori a 20 kg/g;
- la scheda tecnica aggiornata relativa all'impianto di abbattimento di cui ai punti di emissione E5 ed E7, indicando la concentrazione di polveri attesa in uscita dal medesimo impianto.

La Ditta in data 20/07/16 e 27/07/16 ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la documentazione integrativa sopra indicata, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti rispettivamente in data 21/07/16 PGFC/2016/10990 e in data 29/07/16 PGFC/2016/11452.

Con mail del 01/08/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in quanto soggetto partecipante alla seduta della Conferenza di Servizi del 14/07/16 competente in materia, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e ritenendo altresì di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 14/07/16, ad eccezione della prescrizione relativa all'obbligo di autocontrollo periodico annuale per le polveri della emissione E7 derivanti dalla sola attività di verniciatura, che si ritiene di dover rettificare prevedendo per la ditta l'esenzione dallo stesso, come esplicitamente stabilito dal parere CRIAER prot. 5754-Reg 13364 del 08/02/99 per gli stabilimenti calzaturieri con consumo di materiali contenenti solventi inferiore a 20 kg/g, preso a riferimento dalla stessa Conferenza di Servizi. Con mail del 01/08/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 14/07/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 24/05/2016 prot. n. 8561, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E1 – CALDAIA FORNO CABINA VERNICIATURA 95 kW a metano proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N.E2–CALDAIA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 620 kW a metano

EMISSIONE N. E3–CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA 24 kW a metano

EMISSIONE N. E4–CALDAIA RISCALDAMENTO ARIA DI RINNOVO 90 kW a metano relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di sformatura e verniciatura tacchi e fondi per calzature, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E5 - CARTEGGIATURA LUCIDATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche+pressostato differenziale (scuotimento meccanico temporizzato)

Portata massima	9.600 Nmc/h
Altezza minima	8,6 m
Durata	8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nmc
---------	-----------

EMISSIONE N. E6 – INCOLLAGGIO COLORAZIONE (a spugna, pennello o tampone)

Portata massima	5.500 Nmc/h
Altezza minima	8,6 m
Durata	4 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nmc
--	-----------

EMISSIONE N. E7- VERNICIATURA ABS (a spruzzo)

Impianto di abbattimento: 1° stadio a pannello in fibra di vetro sottogriglia – 2° stadio a tasche

Portata massima	13.000 Nmc/h
Altezza minima	8,6 m
Durata	5 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti Polveri	3 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6 ed E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli e all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6 ed E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6 ed E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli

effettuati.

7. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico temporizzato, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E6 ed E7** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di colori, mastici e solventi (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. I consumi di colori, mastici e solventi non devono essere complessivamente superiori a **4.180 kg/anno**, e comunque non superiori a **20 kg/giorno**.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissioni E5**, così come richiesto al precedente punto 7;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di colori, mastici e solventi, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alle **emissioni E6 ed E7**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.